

ORDINANZA DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE SULLA SICUREZZA, SULLA SALUTE SUL LAVORO E SUL DIVIETO DEL CONSUMO DI ALCOL E PRODOTTI INEBRIANTI DURANTE IL TEMPO DI LAVORO

La Delegazione consortile del Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli richiamato l'art. 74 ROD

Ordina

Sicurezza e salute sul lavoro

Art. 1

Il Consorzio ossequia la direttiva CFSL 6508 per quanto concerne la sicurezza e salute sul lavoro. Le basi legali e prescrizioni in merito sono la LAINF (Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni) e la LL (Legge sul lavoro), entrambe con le rispettive ordinanze, le prescrizioni della SUVA, della CFSL (Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro) e della SECO (Segreteria di Stato dell'economia), come pure l'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) del 19 dicembre 1983.

Prevenzione infortuni e malattie professionali

Art. 82 LAINF
(Legge federale
sull'assicurazione
contro gli infortuni)

Art. 2

1. Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.
2. Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.
3. I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell'applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.

Art. 11 OPI
(Ordinanza sulla
prevenzione degli
infortuni e delle
malattie professionali)

1. Il lavoratore deve osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro e tener conto delle norme di sicurezza generalmente riconosciute. Deve segnatamente utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) e non deve compromettere l'efficacia delle installazioni di protezione.
2. Il lavoratore, se constata anomalie compromettenti la sicurezza sul lavoro, deve immediatamente eliminarle. Se non ne è autorizzato o non può provvedervi, deve annunciare senza indugio le anomalie al datore di lavoro.
3. Il lavoratore non deve mettersi in uno stato che possa esporre lui stesso od altri lavoratori a pericolo. Questo divieto vale in particolare per il consumo di bevande alcoliche o di altri prodotti inebrianti.

**Informazione e
istruzione dei
lavoratori**

Art. 5 OLL 3

Art. 3

Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, inclusi quelli di altre aziende operanti presso di lui, siano informati e istruiti in modo sufficiente e adeguato circa i possibili pericoli fisici e psichici connessi alla loro attività e i provvedimenti per la tutela della salute. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell'assunzione e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute.

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori si attengano ai provvedimenti per la tutela della salute.

L'informazione e l'istruzione vanno fornite durante le ore di lavoro e non devono andare a carico dei lavoratori.

**Competenze
in materia di
tutela della salute**

Art. 7 OLL 3

Art. 4

Il datore di lavoro disciplina le competenze in materia di tutela della salute in seno all'azienda. All'occorrenza delega particolari incarichi in materia di tutela della salute a lavoratori qualificati. Essi non devono subire svantaggi per tali mansioni.

Il datore di lavoro, se ha affidato a un lavoratore determinati incarichi relativi alla tutela della salute, deve fornire una formazione ed un perfezionamento adeguati nonché chiare istruzioni e competenze. Il tempo necessario per la formazione e il perfezionamento è di principio considerato come tempo di lavoro.

Il trasferimento di tali compiti al lavoratore non esonera il datore di lavoro dai suoi obblighi di garantire la tutela della salute.

Qualora siano consultati specialisti della sicurezza del lavoro in conformità alle disposizioni d'esecuzione relative all'art. 83 cpv. 2 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, questi ultimi devono verificare, nel quadro delle loro mansioni, anche l'adempimento delle esigenze in materia di tutela della salute.

**Abiti da lavoro
e mezzi di
trasporto**

Art. 78 ROD cpv. 1

Art. 5

Il Consorzio si riserva il diritto di richiedere al dipendente responsabile del danno un contributo per i costi di sostituzione dell'equipaggiamento e dei mezzi di lavoro e di trasporto.

**Consumo di
bevande alcoliche
e uso di droghe**

Art. 6

1. Durante il tempo di lavoro e le pause non è consentito il consumo di nessun genere di bevanda alcolica e prodotti inebrianti.
2. In ogni caso è vietato prendere servizio sotto l'effetto di alcoolici o sostanze stupefacenti. Sono in tal caso riservate le misure disciplinari previste dal ROD.

Misure per
prevenire infezioni
trasmissibili
per via ematica

Art. 7

Il sangue e i liquidi biologici contenenti sangue sono per principio da considerare come infettivi. Per tale motivo occorre adottare precauzioni in ogni situazione in cui sono possibili ferite da punta o da taglio con oggetti sporchi di sangue oppure è prevedibile un contatto con sangue o liquidi biologici contenenti sangue. Ai lavoratori che presentano un rischio elevato di ferite da punta o da taglio con oggetti sporchi di sangue o che hanno la probabilità di entrare in contatto con sangue o liquidi biologici contenenti sangue è raccomandata la vaccinazione contro l'epatite B.

Misure in caso
di emergenza
sanitaria

Legge sul lavoro
(RS 822.11)

Art. 8

A tutela della salute dei lavoratori, il Consorzio è tenuto a individuare i pericoli derivanti da un'esposizione a microrganismi sul posto di lavoro e ad adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il pericolo che un collaboratore venga infettato sul luogo di lavoro. dal canto loro, i lavoratori sono tenuti a seguire le istruzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione sanitaria (Legge sul lavoro, RS 822.11).

Entrata in
vigore

Art. 9

La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2025.

Ordinanza consortile adottata dalla Delegazione consortile il 4.9.2024.

Pubblicata sul portale del Consorzio Nettezza Urbana e sull'albo presso l'officina per 30 giorni a contare dal 28.10.2024 ai sensi dell'art. 192 Legge Organica Comunale e art. 44 del relativo regolamento d'applicazione.

Entro il termine di pubblicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato in Bellinzona contro le disposizioni in essa contenute.

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE

Il Presidente:

Il Segretario:

(Odis Barbara De Leoni)

(Luca Rodoni)